



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 811

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e
disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Indice

1. DDL S. 811 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 811	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	12
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 30 (ant.) del 19/12/2018 .	13

1. DDL S. 811 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 811
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Iter

17 ottobre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.811 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Marco Croatti](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)), [Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)), [Sergio Puglia](#) ([M5S](#)), [Gianni Pietro Giroto](#) ([M5S](#)), [Gianluigi Paragone](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#)), [Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#))
[Giulia Lupo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 38 del 20 settembre 2018.

Classificazione TESEO

COMMERCIO AMBULANTE

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 3), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4)

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 17 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 48 del 17 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 811

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 811

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROATTI**, **PATUANELLI**, **CASTALDI**, **PUGLIA**, **GIROTTO**, **PARAGONE**, **LANZI**, **ANASTASI** e **VACCARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Onorevoli Senatori. - La regolazione dell'esercizio dell'attività commerciale e la programmazione pubblica dell'accesso al relativo mercato costituiscono strumenti d'intervento pubblico ammissibili se utilizzati a difesa di prevalenti interessi pubblici generali o se necessari per orientare e coordinare l'attività economica con fini sociali. Solo a tali fini, l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione fornisce copertura costituzionale alle regolazioni pubbliche, ai controlli e programmi amministrativi, che possono limitare la libertà d'iniziativa economica dei soggetti privati. La regolazione pubblica, dunque, deve essere concepita soprattutto per tutelare il consumatore e incentivare le imprese ad operare nel mercato.

Con riferimento al settore del commercio, il pendolo della regolazione ha a lungo oscillato in opposte direzioni. Ripercorrendo brevemente le tappe evolutive della normativa in materia, si è passati dalla sostanziale libertà della disciplina post-unitaria, all'impianto dirigista del regio decreto-legge n. 2174 del 1926, che subordinava il rilascio della licenza comunale anche alla valutazione sulla sufficienza «degli spacci già esistenti [...] tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione, dell'ubicazione dei mercati regionali». Successivamente è intervenuta la legge n. 426 del 1971 che ha spostato la discrezionalità dell'amministrazione dal procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale a quello di predisposizione del cosiddetto piano del commercio, per cui il commercio incontrava il limite della programmazione economica e, contestualmente, sottostava alla primazia della pianificazione urbanistica.

Il decreto legislativo n. 114 del 1998 ha rappresentato il primo tentativo di liberalizzazione del settore. Più in particolare, con tale intervento, il legislatore ha cancellato i piani del commercio; ha soppresso il registro degli esercenti il commercio (REC) e ha sostituito il sistema delle tabelle merceologiche con la distinzione fra settore alimentare e non alimentare; ha ridotto i vincoli di carattere autorizzativo e ne ha operato una semplificazione procedimentale. Il legislatore statale è nuovamente intervenuto nel settore con il decreto-legge n. 223 del 2006, che ha inciso sulle limitazioni introdotte nel tempo dagli enti territoriali.

L'intervento maggiormente incisivo, però, come è peraltro accaduto in diversi altri settori economici, va rintracciato nell'intervento comunitario. Il legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento la cosiddetta direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), relativa ai servizi nel mercato interno, finalizzata a facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo, con l'approvazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Il presente disegno di legge è finalizzato a disciplinare le modalità di accesso e di esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche e a superare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni proprio a seguito dell'approvazione del predetto decreto legislativo n. 59 del 2010.

I problemi per il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel quale operano circa duecentomila aziende prevalentemente a conduzione familiare, nascono in particolare dall'applicazione dell'articolo 12 della direttiva Bolkestein, con cui si prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato, gli Stati membri sono tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali. Il decreto legislativo n. 59 del 2010 ha stabilito che anche il commercio al dettaglio svolto su aree pubbliche venisse sottoposto all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente. Inoltre, è stato altresì previsto, all'articolo 70, comma 5, che in sede di intesa in sede di Conferenza unificata venissero individuati i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni già in essere.

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 59 del 2010 non sembrano tenere conto delle peculiarità del settore, lasciando così i titolari delle licenze di commercio ambulante in una situazione di grande incertezza. In gioco c'è il destino di circa duecentomila famiglie che nonostante le difficoltà rendono il commercio ambulante ancora uno dei principali pilastri della distribuzione italiana, in grado di dare lavoro a oltre centonovantamila imprese e più di duecentodiciassettemila addetti, per un fatturato complessivo di 11,1 miliardi di euro.

In tale contesto, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di ridare certezza al settore, prevedendo l'esclusione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE e quindi dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2010 (articolo 1), partendo dal presupposto che vengono attribuiti in concessione dei «beni» e non dei «servizi», ossia che si tratti di conferire l'uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio.

Con l'articolo 2 si interviene sul decreto legislativo n. 114 del 1998, in particolare sull'articolo 28, al fine di stabilire, tra le altre misure, che l'autorizzazione all'esercizio di tale attività può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone o di capitali, ovvero a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, che però abbiano i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, al fine di evitare che il commercio ambulante su area pubblica possa aprire le porte alle grandi imprese di capitali e alle imprese estere, anche multinazionali, mettendo a serio rischio il lavoro di numerosi addetti del settore.

Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 sono finalizzate a garantire che le autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche siano rilasciate, ed eventualmente rinnovate, solo in presenza di specifici requisiti che garantiscano che l'offerta sia idonea a soddisfare gli interessi dei consumatori, sia in termini di qualità che di legalità: dalla maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, intesa come anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione dell'impresa attiva nel registro delle imprese; ad un numero predeterminato di concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, sulla base del numero dei posteggi presenti nelle aree mercatali; ai criteri di assegnazione correlati alla qualità e tipologia dei prodotti offerti in vendita o dal servizio fornito; al possesso dei requisiti di onorabilità necessari alla richiesta di autorizzazione; al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e all'adempimento degli obblighi tributari locali ai fini del rinnovo della concessione.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, n. 83/CU, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013.

L'articolo 4 reca misure per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo, in particolare, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:
«*f-bis*) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;
- b) l'articolo 70 è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti o a cooperative che abbiano i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, così come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente comma sono considerate anche le società facenti capo, ancorché per interposta persona, allo stesso soggetto che esercita l'attività di cui al comma 1»;

- b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo della concessione dei posteggi su aree pubbliche è subordinato al mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e al comma 2 del presente articolo, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e all'adempimento degli obblighi tributari locali»;

- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago»;

- d) al comma 5, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

- e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni giornaliere nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento o tre concessioni giornaliere nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Ai fini di cui al periodo precedente si presume legata allo stesso soggetto economico l'impresa soggetta a controllo diretto, indiretto o incrociato o a specifico vincolo contrattuale. Le concessioni oggetto di gerenza, di affitto di ramo d'azienda o di forme analoghe sono soggette allo stesso limite di posteggi, raddoppiato per l'affittante nel caso questi sia anche direttamente esercente nello stesso mercato. Le stesse disposizioni si applicano anche per i posteggi isolati nell'ambito di zone omogenee delimitate dai comuni. Nell'ambito della stessa famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a sei, di cui massimo tre nel settore alimentare e tre in quello non alimentare»;

- f) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione dell'impresa attiva nel registro

delle imprese, valutabile con riferimento a quella del soggetto titolare dell'azienda»;

g) al comma 12, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, possono altresì prevedere criteri correlati alla qualità e tipologia dei prodotti offerti in vendita o dal servizio fornito ed alle caratteristiche delle strutture utilizzate per il commercio su area pubblica»;

h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive e sulla maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione dell'impresa attiva nel registro delle imprese, valutabile con riferimento a quella del soggetto titolare dell'azienda».

Art. 3.

(Disposizioni per le concessioni in essere di commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013.
2. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni previste dalla citata intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nonché i conseguenti effetti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 4.

(Disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero

settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e *marketing* territoriale.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 811
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 30 \(ant.\)](#)

19 dicembre 2018

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 30 (ant.) del 19/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 19 DICEMBRE 2018
30ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giorgio Palmucci a Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo (n. 12)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Al fine di consentire ai Gruppi una valutazione più approfondita del *curriculum* del candidato, il presidente **GIROTTO** propone che la votazione sulla proposta di nomina sia rimandata a una seduta appositamente convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il presidente **GIROTTO** fa preliminarmente presente che gli schemi di decreto legislativo all'esame

nell'odierna seduta sono stati predisposti in attuazione rispettivamente degli articoli 3 (Atto n. 55), 4 (Atto n. 56), 6 (Atto n. 57) e 7 (Atto n. 58) della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018. L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea", al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il termine per l'espressione del parere sui quattro schemi di decreto legislativo assegnati alla 10ª Commissione scade quindi il 31 dicembre 2018. Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo dispone che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Nei quattro schemi di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega - se il Governo è d'accordo - potrebbe essere prorogato al 21 febbraio 2019.

Il vice ministro GALLI conviene sulla richiesta di proroga per l'espressione dei pareri sugli atti del Governo n. 55, n. 56, n. 57 e n. 58.

La Commissione prende atto.

Il relatore [Pietro PISANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra, di seguito, lo schema di decreto che reca attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento sul marchio comunitario. La direttiva e il regolamento costituiscono il cosiddetto «pacchetto marchi», ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) e che ha effetto in tutti gli Stati membri. Tra i principali profili innovati della nuova direttiva, segnala, in particolare, l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica e la ricomprensione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Pertanto, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, facilmente accessibile, durevole e obiettiva, e che sarà assolutamente vietata la registrazione dei marchi in caso di conflitto con le DOP/IGP, indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.). Il provvedimento, predisposto in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che ne detta i principi ed i criteri direttivi, si compone di 37 articoli. Gli articoli da 1 a 32 modificano il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale. L'articolo 33 contiene una disposizione transitoria che prevede, in favore dei titolari di marchi collettivi registrati secondo il regime previgente a quello del decreto, la facoltà di convertire il segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione conformemente alla novellata disciplina, senza incorrere il rischio di preclusioni. L'articolo 34 reca modifiche al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641 in materia di tasse sulle concessioni governative per la registrazione dei marchi d'impresa. L'articolo 35 dispone che il Ministero dello sviluppo economico possa adottare eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante analoghi regolamenti. L'articolo 36 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, nel triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità selezionate attraverso concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Quantifica poi i relativi oneri, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,2 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2020 e indica le conseguenti coperture. L'articolo 37 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) introduce lo schema di decreto che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. In particolare, il regolamento stabilisce che il brevetto europeo con effetto unitario è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo. Invece, l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), si compone di 3 articoli. Le modifiche, apportate all'articolo 1, riguardano alcune disposizioni del Codice della proprietà industriale, quali gli articoli 56, 58, 59, 68 e 163. L'articolo 2 prevede che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico possano essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) 1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore [PIANASSO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto dello schema di decreto, che attua la delega conferita dall'articolo 6 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI). Lo schema in esame si compone di 5 articoli. Con l'articolo 1 si novella il decreto legislativo n. 475 del 1992, recante l'attuazione della direttiva 89/686/UEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. In

particolare sono previste le norme applicabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI), intesi come dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. Tali dispositivi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il regolamento DPI e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, dei beni e degli animali. Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione prevista nell'allegato III del regolamento DPI. Si prevede che prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante deve eseguire o fare eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità. Qualora un organismo di valutazione certifichi la conformità dei DPI ai criteri stabiliti, la domanda di autorizzazione va presentata al MISE. Si prevede che gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/UEE rimangono validi e si dispone che gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla medesima direttiva 89/686/UEE. In ogni caso, gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/UEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data. Sono attribuite al MISE e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato, e sono individuate alcune fattispecie sanzionatorie, nel caso in cui un fabbricante che produce DPI non si conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Si pone a carico degli operatori economici interessati le spese relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI e le spese per le attività di vigilanza sul mercato. L'articolo 2 novella gli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per finalità di coordinamento normativo con le norme ora novellate. L'articolo 3 prevede che il MISE comunica alla Commissione europea il testo dello schema di decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore [LANZI](#) (M5S) introduce lo schema di decreto recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Il provvedimento, predisposto in attuazione dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017) si compone di 5 articoli. L'esigenza di procedere ad una revisione delle norme sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi nasce dall'esperienza applicativa della direttiva 2009/142/CE che ha evidenziato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e di aggiornarle. La materia è regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, che viene novellata per essere adeguata al nuovo quadro normativo europeo. Passando all'illustrazione del testo, l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto nelle disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. L'articolo 2, oltre a confermare che la vigilanza generale sull'applicazione della presente legge spetta al Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, reca modifiche alla legge n. 1083

del 1971. Si stabilisce che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. Allo stesso tempo si dispone che le funzioni di controllo alle frontiere esterne siano svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre qualifica come ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori sopra citati. Infine, delinea il quadro sanzionatorio. L'articolo 3 contiene le disposizioni finali, mentre l'articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) interviene per sollecitare l'esame del disegno di legge n. [811](#), a sua prima firma, recante «Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche». Tale disegno di legge disciplina le modalità di accesso e di esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche e mira a superare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni, a seguito dell'approvazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2010. Si sofferma quindi sulle problematiche del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel quale operano circa 200.000 aziende, prevalentemente a conduzione familiare, che nascono in particolare dall'applicazione dell'articolo 12 della cosiddetta "direttiva Bolkenstein", con cui si prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato, gli Stati membri siano tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Croatti, rilevando che il disegno di legge n. 811 affronta un tema sensibile, quello relativo agli ambiti di applicazione della citata direttiva 2006/123/CE. In particolare, i settori che più sono preoccupati da una applicazione irragionevole della disciplina comunitaria sono quello degli operatori balneari e del commercio ambulante su aree pubbliche. Quest'ultimo rappresenta ancora uno dei principali pilastri della distribuzione italiana - anche se soffre di una fase di stagnazione - in grado di dare lavoro a oltre 190.000 imprese e più di 217.000 addetti, per un fatturato complessivo di 11,1 miliardi di euro. Si tratta, in sostanza, della sorte di circa 200.000 famiglie lasciate in una grave situazione di incertezza, generata dal combinato disposto fra la stessa direttiva e la normativa nazionale di recepimento.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di condividere gli interventi dei senatori Croatti e Castaldi e manifesta la convinta determinazione del suo Gruppo sulla necessità di risolvere i disagi che gravano sulla sorte dei soggetti interessati dall'applicazione di una normativa ellittica e incerta.

La senatrice [BELLANOVA](#) (*PD*) si associa alle motivazioni sottostanti ai precedenti interventi, manifestando l'intenzione del suo Gruppo di avviare una riflessione seria e approfondita sui risvolti applicativi della cosiddetta "direttiva Bolkenstein". Rileva infine un certo ritardo nella programmazione dei lavori della Commissione, se una questione così rilevante viene relegata in una sede che non è quella della trattazione nel merito.

Il presidente [GIROTTO](#) condivide le sensibilità espresse nel dibattito testé svolto e assicura che la

programmazione dei lavori della Commissione sarà opportunamente integrata, a conclusione della sessione di bilancio, inserendo il tema in parola nell'ordine del giorno. Ricorda infine che, nel corso della sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, le Commissioni non possono trattare disegni di legge che comportino variazioni di spesa o di entrate.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 dicembre, per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente dell'ENIT.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

